Causa Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara SRL c. Italia - Prima sezione - sentenza 11 giugno 2026 (ricorso n. 24104/20)

Diritto a un processo equo - Mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali - Occupazione abusiva di un immobile privato - Assenza di alloggi sostitutivi per gli occupanti - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU - Sussiste.

Protezione della proprietà - Inerzia delle autorità nel far cessare l'occupazione abusiva di un immobile privato - Violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 - Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU la mancata esecuzione di un sequestro e di un'ordinanza cautelare di interruzione della fornitura di energia elettrica riguardanti un immobile privato occupato abusivamente, quando essa derivi non da un'impossibilità comprovata, ma da una scelta delle autorità strettamente legata all'assenza di alloggi sostitutivi per gli occupanti, che, al pari della mancanza di risorse, non costituisce di per sé una giustificazione accettabile.

Viola l'art. 1 Prot. n. 1 l'inerzia delle autorità rispetto all'occupazione abusiva di un immobile privato, quando esse si limitino a un sopralluogo, alla proposta al proprietario di partecipare a una gara per la locazione dell'immobile al comune e alla stima dell'indennizzo, senza adottare alcuna misura per reperire soluzioni alloggiative alternative per gli occupanti, le sole che consentirebbero la restituzione del bene.

***Fatto*.** La società ricorrente, proprietaria di un albergo, aveva perso la disponibilità dell'immobile il 6 aprile 2013, a seguito dell'occupazione abusiva da parte di circa duecento persone. Il 5 maggio 2017, nell'ambito del procedimento penale che aveva condotto alla condanna di una parte dei responsabili, il Giudice per le indagini preliminari di Roma ne disponeva il sequestro, provvedimento tuttavia rimasto ineseguito. L'azione risarcitoria contro le autorità pubbliche proposta dalla società ricorrente, respinta dal tribunale di Roma (25 gennaio 2019) e dalla corte d'appello (18 dicembre 2024), è pendente dinanzi alla Corte di cassazione.

Il 15 marzo 2019 il tribunale di Roma, inoltre, ordinava in via cautelare l'interruzione della fornitura di energia elettrica all'immobile. Nonostante il procedimento di esecuzione avviato dalla società e l'intervento delle forze dell'ordine, l'ordinanza non veniva eseguita e l'immobile continuava a essere alimentato.

Nel novembre 2024, il comune di Roma dichiarava di non poter offrire alloggi sostitutivi agli occupanti vulnerabili e, nel gennaio 2025, la polizia confermava la presenza di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in una eventuale operazione di sgombero. Nel febbraio 2025 l'amministrazione fiscale stimava l'indennizzo dovuto alla società in 365.125 euro annui e il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica proponeva alla società di partecipare a una gara per la locazione dell'immobile al comune di Roma a prezzo di mercato; la società rifiutava, contestando la stima.

La società adiva quindi la Corte EDU, lamentando la violazione dell'art. 6, comma 1, per la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie e dell'art. 1 Prot. n. 1 per l'omessa adozione delle misure idonee a porre fine all'occupazione. Il Governo eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e il difetto della qualità di vittima (art. 11 del decreto-legge n. 14 del 2017) e negava, nel merito, l'inerzia delle autorità.

***Diritto*.** La Corte di Strasburgo (Prima Sezione, in composizione di Comitato), all'unanimità, respinge le eccezioni preliminari del Governo, dichiara il ricorso ricevibile e accerta la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e dell'art. 1 Prot. n. 1.

Quanto alla ricevibilità del ricorso, la Corte ritiene che non sia necessario attendere l'esaurimento del giudizio risarcitorio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, poiché il rimedio indennitario non è idoneo a compensare l'inerzia delle autorità di fronte all'occupazione abusiva dell'immobile (*Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l.* c. *Italia*[1]). Respinge altresì l'eccezione relativa alla qualità di vittima della

[1] Su cui v. il *Quaderno* n. 15 (2018), pag. 86.

società ricorrente, rilevando che lo stesso Governo riconosce l'attuale impossibilità di restituire l'immobile e che la società non ha ricevuto alcun indennizzo.

Nel merito, la Corte si richiama all'analogo precedente *Casa di Cura Valle Fiorita* e alla sentenza *Papachela e Amazon S.A.* c. *Grecia* del 2020, nelle quali aveva accertato la violazione delle medesime disposizioni. Respinge la tesi del Governo, secondo cui le autorità non sarebbero rimaste inerti. Queste – rileva la Corte – si sono limitate a effettuare un sopralluogo, a proporre alla società di partecipare alla gara e a stimare l'indennizzo, senza adottare alcuna misura per reperire alloggi alternativi, che soli avrebbero consentito la restituzione dell'immobile, e senza corrispondere alcuna somma. Inoltre, a seguito del ricorso le autorità hanno riconosciuto l'impossibilità dello sgombero.

La Corte ribadisce che né la mancanza di risorse né l'assenza di un alloggio sostitutivo costituiscono, di per sé, una giustificazione accettabile per la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria. Quanto all'ordinanza del 15 marzo 2019, osserva che le forze dell'ordine, pur intervenute, hanno deciso di non eseguire tale provvedimento per ragioni di ordine pubblico dovuto al rifiuto degli occupanti di cedere (v. n. 20 della sentenza). Ne consegue che il fallimento dell'esecuzione non deriva da un'impossibilità comprovata, ma da una scelta strettamente connessa all'assenza di alloggi sostitutivi. Di conseguenza – rileva la Corte – le autorità non hanno fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da loro, né dispiegato sforzi mirati e adeguati (la Corte, al proposito, cita – pur con i necessari adattamenti – la sentenza *Işgın* c. *Turchia* del 2023).

Quanto all'art. 41 CEDU, la Corte liquida alla società ricorrente 20.000 euro per danno non patrimoniale (a fronte dei 680.000 richiesti), oltre agli oneri fiscali eventualmente dovuti. Respinge la domanda per danno patrimoniale (700.000 euro annui, pari ai canoni che la società stima sarebbero stati percepiti): pur riconoscendo che un pregiudizio vi è stato, non si può speculare sui redditi di un immobile che non era locato al momento dei fatti, né le offerte ricevute prima dell'occupazione consentono di quantificarlo con precisione. La società può ottenere un risarcimento dinanzi alle istanze nazionali e, in caso di esito non soddisfacente, potrà presentare un nuovo ricorso. Respinge la domanda sulle spese per la per mancata produzione di documenti giustificativi. La sentenza è definitiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, CEDU.